

Prot. N. UMU.2014.586

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 19 marzo 2014

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 14

AI PRODUTTORI INTERESSATI

**ALLA REGIONE BASILICATA
DIP. AGRICOLTURA
VIA ANZIO 44
85100 POTENZA**

**ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI 21
10100 TORINO**

**ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA**

**ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO**

**ALLA REGIONE CALABRIA
VIA E. MOLÈ
88100 CATANZARO**

**ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI**

**ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA 17
33100 UDINE**

**ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA**

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA, 2771
90145 PALERMO

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Riconversione e ristrutturazione vigneti - Proroga termine di presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 e s.m.i. e Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande – Campagna 2013/14.

INDICE

1	RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI.....	4
2	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	5
3	PREMESSA	7
4	DEFINIZIONI.....	8
5	PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
6	OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	8
7	TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL'ENTE ISTRUTTORE	9
8	CONTROLLI DI RICEVIBILITA'	10
9	CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ	10
9.1	Controllo tecnico-amministrativo.....	11
9.2	Controllo in loco (ex-ante)	11
10	DOMANDE DI RETTIFICA.....	11
11	SUBENTRO.....	12
12	GRADUATORIA DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'	12
13	PRESENTAZIONE DI RICORSO.....	13
14	DOMANDE DI AIUTO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	13
14.1	Attestazione di inizio lavori.....	13
14.2	Garanzie fideiussorie ed Enti garanti.....	13
15	VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE E RICHIESTA DI COLLAUDO.....	15
15.1	Termine lavori e richiesta di collaudo.....	15
16	ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI	17
17	PAGAMENTO DELL'AIUTO.....	17
18	VERIFICA DEI COSTI UNITARI SOSTENUTI E DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZIARI REGIONALI	17
19	RESTITUZIONI.....	18
20	SVINCOLO DELLE POLIZZE.....	19

1 RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Alcuni riferimenti normativi, sia pur abrogati dai regolamenti della nuova programmazione della politica agricola comunitaria 2014-2020 continuano ad essere vigenti finché compatibili.

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 (G.U.U.E. n. L.171/90 del 23 giugno 2006) recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR";
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione del 27 aprile 2011 (G.U.U.E. n. L.108/24 del 28 aprile 2011) che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012 (G.U.U.E. n. L.280/1 del 13 ottobre 2012) che modifica i regolamenti (CE) n.1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- Regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009 che modifica il Reg (CE) 1234/2007 e che ha sostituito il Reg. (CE) 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

- Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1307/01, (CE) n. 1234/2007;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 282/12 della Commissione del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre

- 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
 - Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
 - Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
 - D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. (G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009) “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (condizionalità);
 - D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
 - Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni,

nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013) “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. 15938 del 20 dicembre 2013 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti (di seguito, D.M.);
- Istruzioni ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 e s.m.i. di Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;
- Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 – Procedura delle garanzie informatizzate;
- DM 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013 – Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2013/2014.

3 PREMESSA

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di aiuto relative alla misura connessa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui all’art. 46 del Reg. UE 1308 del 17 dicembre 2013 e all’art. 7 del Reg. CE 555/08.

L’applicazione di tale regime è stata definita dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013.

4 DEFINIZIONI

- **Richiedente:** persona fisica o giuridica, rientrante tra i soggetti individuati dalle Regioni /PA ai sensi dell'art. 3 del DM 8 agosto 2008 n. 2553 che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto (beneficiario);
- **Organismo pagatore (OP):** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;
- **Regione/P.A.:** Regione / Provincia Autonoma competenti per territorio a cui l'OP può delegare la verifica istruttoria delle domande presentate;
- **Ente Istruttore:** Ufficio dell'Amministrazione regionale o della P.A. competente per territorio;
- **Ente garante:** Istituto assicurativo o Istituto bancario
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole;
- **CAA:** Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;
- **S.I.A.N.:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Determina regionale di attuazione – DRA:** atto regionale previsto dal D.M. attuativo della misura in oggetto;
- **Procedura garanzia informatizzata – PGI:** procedura dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della Ristrutturazione e riconversione vigneti tramite portale SIAN;

5 PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine di presentazione delle domande in oggetto fissato al 28 febbraio 2014 dalle Istruzioni Operative dell'OP AGEA N. 27 del 19/12/2013, è **prorogato al 27 marzo 2014**. Le Regioni/P.A. definiscono i criteri di trattamento e la finanziabilità delle domande presentate dopo il 28 gennaio 2014 al fine di consentire all'OP AGEA di comunicare i dati di cui al comma 1 dell'art. 10 del DM 8 agosto 2008 n. 2553, **entro il 28 marzo 2014**. Ciò in quanto la misura in questione è soggetta ad un tetto finanziario, la cui ripartizione è stata definita dal DM 21 maggio 2013 n. 3525.

6 OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati (sono esclusi dall'obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata le persone fisiche che presentano domanda presso un Centro di Assistenza Agricola).

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it

Pertanto, nelle domande di aiuto è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata, per i soggetti tenuti al suo utilizzo, come sopra specificato.

7 TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL'ENTE ISTRUTTORE

La copia della domanda, corredata delle dichiarazioni di assenso ai lavori dei proprietari/comproprietari e di tutti i documenti previsti dalla DRA, è consegnata all'Ente istruttore entro la scadenza del **1 aprile 2014**, a cura del CAA che ha operato la compilazione della domanda sul portale SIAN.

Nel caso in cui la domanda sia stata compilata da un tecnico abilitato dalla Regione/P.A., questo è tenuto a trasmettere, entro la stessa data, l'originale della domanda stessa alla Regione/P.A. medesima e a trattenere una copia della domanda.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate a CAA differenti e/o a tecnici abilitati dalla Regione/PA, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire, entro la data sopra indicata, all'Ente Istruttore l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA della Regione/P.A. di competenza.

8 CONTROLLI DI RICEVIBILITA'

L'Ente Istruttore accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo precedente, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN (allegato 1).

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ente Istruttore.

Per tutte le fasi istruttorie, a partire dalla ricevibilità, l'OP AGEA rende disponibile alle Regioni/P.A. e ai CAA l'esito dei controlli tramite l'applicazione di consultazione delle domande sul portale SIAN.

L'Ente istruttore provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro il **7 aprile 2014** e (salvo diversa disposizione della Regione/PA competente).

9 CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

L'Ente Istruttore effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dai successivi punti 8.1 e 8.2 della presente circolare e dalle DRA.

L'Ente istruttore provvede al completamento della ammissibilità delle domande e dà comunicazione al richiedente dell'esito entro il **23 maggio 2014** (salvo diversa disposizione della Regione/PA competente).

9.1 Controllo tecnico-amministrativo

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda, i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dalla DRA), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

In tale fase, qualora si rilevasse altresì la necessità di modificare i dati della domanda di aiuto, l'Ente istruttore invita il richiedente medesimo a presentare una domanda di rettifica secondo quanto disciplinato al successivo punto 10.

In tal caso, al fine del rispetto del termine di comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto di cui al successivo punto 12., nell'invito inoltrato al richiedente l'Ente istruttore, indica altresì la data ultima entro la quale detta domanda di rettifica deve essere presentata.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN (vedi allegato 1).

L'Ente istruttore seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

9.2 Controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA estrae un campione, pari al 5% delle domande per Regione/P.A., per il quale l'OP AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento e, se diversi per collocazione da quelli originari, dei luoghi ove i nuovi impianti verranno realizzati.

La verifica in loco, da completare entro il **26 maggio 2014**, è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore.

10 DOMANDE DI RETTIFICA

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale, può, previa autorizzazione dell'Ente istruttore, presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o della Regione/P.A. o presso il tecnico abilitato dalla Regione medesima, dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di rettifica non può comportare aumenti di superficie oggetto della RRV e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della domanda di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di rettifica deve essere trasmesso all'Ente istruttore competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIAN, entro 5 giorni solari dalla presentazione della domanda di rettifica.

La presentazione di una domanda di rettifica comporta a carico dell'Ente istruttore l'effettuazione dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità della medesima già indicati ai paragrafi precedenti.

11 SUBENTRO

Qualora si presentasse la necessità di un subentro prima della comunicazione della finanziabilità, è possibile inserire una domanda di subentro, in sostituzione di una domanda già compilata e consegnata all'Ente istruttore stesso, previo inserimento sul portale SIAN dell'autorizzazione al subentro stesso da parte dell'Ente Istruttore.

Le modalità di presentazione di una domanda di subentro sono analoghe a quelle indicate per la domanda di rettifica.

12 GRADUATORIA DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'

L'Ente istruttore provvede alla completamento della fase di finanziabilità e alla definizione della graduatoria delle domande entro il **30 maggio 2014** (salvo diversa disposizione della Regione/PA competente).

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite checklist a cura dell'Ente istruttore.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione / P.A., l'Ente istruttore effettua il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Le Regioni/ P.A., con proprio provvedimento, approvano gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse.

L'Ente Istruttore comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro il **30 maggio 2014** (salvo diversa disposizione della Regione/PA competente) per le domande a collaudo e entro il **16 giugno 2014** (salvo diversa disposizione della Regione/PA competente). per le domande a fidejussione, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda). Tale comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

13 PRESENTAZIONE DI RICORSO

I richiedenti possono presentare ricorso all'Ente istruttore, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199.

14 DOMANDE DI AIUTO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA

14.1 Attestazione di inizio lavori

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, entro il termine del **30 giugno 2014** (salvo diversa disposizione della Regione/PA competente), devono far pervenire all'Ente Istruttore l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010.

La comunicazione all'Ente istruttore viene registrata a cura dello stesso con apposita procedura su portale SIAN.

14.2 Garanzie fideiussorie ed Enti garanti

Il richiedente con domanda di aiuto con pagamento anticipato che ha ricevuto dall'Ente istruttore la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fidejussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it. Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Ufficio OCM Vino ed altri aiuti dell'OP AGEA.

Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l'OP AGEA non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, **rifiutando il pagamento dell'aiuto**, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **30 giugno 2014** (salvo diversa disposizione della Regione/PA competente) direttamente all'Ente istruttore.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre l'Ente istruttore provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA **entro il 25 luglio 2014** a cura dell'Ente Istruttore complete delle rispettive conferme di validità. Detta data **non può** in nessun caso essere modificata da disposizione della Regione/PA competente

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di aiuto con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ente istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia

medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

15 VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE E RICHIESTA DI COLLAUDO

15.1 Termine lavori e richiesta di collaudo

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 9, par. 1 del Reg. CE n. 555/2008 l'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di aiuto, i richiedenti ammessi con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo all'Ente Istruttore presentando apposita comunicazione di "termine lavori e richiesta di collaudo".

La richiesta di collaudo all'Ente istruttore viene registrata a cura dello stesso con apposita procedura su portale SIAN entro 10 giorni solari dalla sua ricezione.

Alla richiesta di collaudo deve essere allegata la documentazione prevista nelle singole DRA. In particolare è necessario allegare il prospetto consuntivo delle opere realizzate, la documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute ed eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia.

Per le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia"), qualora non espressamente escluse, ovvero nei limiti delle DRA di riferimento, l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati.

Le richieste riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate all'Ente istruttore entro 10 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il **30 giugno 2014**.

Le richieste riferite a domande di aiuto pagate in anticipo su cauzione devono essere presentate all'Ente istruttore entro 15 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2017, stante l'obbligo disposto dall'art. 9, par. 2 del Reg. CE n. 555/2008 nei confronti dei beneficiari degli anticipi di completare i lavori entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella del pagamento.

Il richiedente, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate.

La mancata presentazione dal parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta:

- per le domande con pagamento a collaudo la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire un adempimento previsto come obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
- per le domande con pagamento anticipato all'incameramento della garanzia connessa.

In tal caso l'Ente istruttore comunica ai richiedenti con domanda di pagamento a collaudo ed ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo PEC, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

11.2 Verifica delle opere realizzate

Gli Enti istruttori/l'OP AGEA effettuano i controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

A seguito dei collaudi l'Ente istruttore/l'OP AGEA è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

L'Ente istruttore effettua entro il **16 settembre 2014**, collaudi in loco sul 100% delle richieste di accertamento finale presentate in riferimento alle domande di aiuto con pagamento a collaudo.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata l'Ente istruttore/l'OP AGEA rende disponibili sul SIAN gli esiti dei collaudi eseguiti entro 5 mesi dalla registrazione nel portale SIAN, da parte dell'Ente Istruttore, della richiesta di collaudo presentata dai beneficiari.

11.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011. In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.75 del Reg. CE 555/08, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata, all'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie originariamente finanziata avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, e quindi procede allo svincolo della fideiussione senza restituzioni o sanzioni, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo capitolo 19;
- maggiore realizzazione: si procede allo svincolo della fideiussione salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibile irregolarità per mancata copertura con diritti o altre autorizzazioni.

16 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

Le Regioni/PA, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, formulano gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e li trasmettono all'OP AGEA, secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

17 PAGAMENTO DELL'AIUTO

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria, 15 ottobre 2014.

18 VERIFICA DEI COSTI UNITARI SOSTENUTI E DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZIARI REGIONALI

L'Ente istruttore utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in proprio" ("in economia") allegata alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto alle spese effettivamente sostenute.

Le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia") vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni dalle singole DRA. Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta.

L'Ente Istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale pubblicato sul B.U.R. della competente Regione, laddove riscontrasse che il contributo pagato fosse superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute o 75% per le Regioni di convergenza), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

Qualora dette discordanze tra costi effettivamente sostenuti dalle aziende e prezziari regionali di riferimento risultassero sistematicamente presenti, la Regione/PA competente dovrà tenerne conto procedendo al conseguente aggiornamento dei prezziari anzidetti in vista della campagna successiva.

19 RESTITUZIONI

In tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, superficie non realizzata o con opere non conformi alla DRA, fatture non eleggibili), ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione)¹.

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a :

- ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti,
- errori dell'Amministrazione,
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale, calcolati a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale² e sia possibile per l'Ente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica. Tale ulteriore accertamento deve essere effettuato anche sulla base di quanto stabilito nelle Delibere regionali.

¹ Ciò in relazione sia a quanto stabilito ai sensi dell'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, in base al quale le DRA hanno fissato la percentuale di cauzione al 120% ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto alla Ristrutturazione vigneti, sia a quanto previsto all'art. 18 del Reg. (UE) n. 282/12 e s.m.i., che al paragrafo 1 prevede che la cauzione è svincolata quando è accertato il diritto all'assegnazione dell'importo anticipato o, quando l'importo dell'anticipo, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato.

² La definizione esatta di tale fattispecie si basa necessariamente sulle caratteristiche del territorio ove è ubicata la superficie interessata dalle opere e, pertanto, è di pertinenza della Regione/PA competente. In ogni caso e qualsiasi siano le casistiche della superficie in oggetto, tale entità deve essere sempre inferiore al 20 % della superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto.



20 SVINCOLO DELLE POLIZZE

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 7 mesi dalla richiesta di collaudo del beneficiario.

Si fa presente, infine, che per uniformità di trattamento quanto disposto relativamente alla misurazione degli impianti in fase di collaudo, alla restituzione e sanzioni si applica a partire dalla campagna 2008/2009.

Il Titolare

ALLEGATO 1 (Contenuto delle check list di controllo)

In ogni scheda è presente il numero della domanda di RRV, il CUAA e la denominazione del richiedente, la tipologia della domanda “singola o facente parte di progetto collettivo”, la modalità di pagamento richiesto “a collaudo o ad anticipo” e l’indicazione del funzionario istruttore che ha compilato la scheda.

Ogni scheda inoltre deve essere sottoscritta dal funzionario ed inserita nel fascicolo amministrativo costituito per la domanda

Scheda di ricevibilità

1. Data di verifica (impostata da sistema)
2. Funzionario istruttore (impostata da sistema)
3. Data di ricezione della domanda completa di allegati
4. Presenza della firma del richiedente
5. Presenza degli allegati previsti dalla DRA
6. Esito del controllo (ricevibile / non ricevibile)
7. Motivazione per esito negativo
 - Mancanza di firma
 - Data di presentazione oltre i termini
 - Data di ricezione oltre i termini
 - Mancanza di documentazione obbligatoria

Scheda di ammissibilità

Istruttoria amministrativa

1. Data di verifica (impostata da sistema)
2. Funzionario istruttore (impostata da sistema)
3. Data della revisione (impostato da sistema - per campione 5% con revisione della ammissibilità)
4. Funzionario revisore (idem come sopra per campione 5%)
5. Domanda di progetto collettivo (si-no)
6. Richiedente in regola con la normativa vigente (si-no)
7. Ricorso a diritti di reimpianto già in portafoglio (impostato da sistema)
8. Validità dei diritti già in portafoglio (si – no - n.a.)
9. Ricorso a diritti di reimpianto in corso di trasferimento (impostato da sistema)
10. Nel caso di reimpianto anticipato verifica che l’azienda non disponga di sufficienti diritti in portafoglio (n.a. – riscontro positivo – riscontro negativo)
11. Regolarità dei vigneti da ristrutturare ai sensi della normativa vigente (n.a.- si - no)
12. Varietà di uva prevista dalla DRA (si-no)
13. Coerenza della domanda rispetto a quanto previsto dalla DRA (si – no per ogni voce a seguire)
 - Rispetto della superficie minima

- Idoneità della localizzazione del nuovo impianto
- Varietà di uva ammesse
- Densità di impianto corretta
- Forma di allevamento
- Meccanizzazione prevista
- Tipologia di lavori coerente

14. Calcolo del punteggio di merito (verifica delle richieste e validazione) **

15. Rispondenza della documentazione allegata a quanto previsto dalla DRA (si – no)

16. Esito del controllo (esito positivo – negativo)

17. Motivazione per esito negativo (valori da generalizzare e campo nota libero)

**Il punto 14 vale solo nel caso in cui le domande eccedano le disponibilità della Regione.